

Bruxelles, 15 ottobre 2019
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2018/0213(COD)
2019/0161(COD)
2018/0212(COD)

13116/1/19
REV 1

JUR 591
EUROGROUP 10
ECOFIN 873
UEM 301
CODEC 1481
CADREFIN 343

CONTRIBUTO

Origine:	Servizio giuridico
Destinatario:	Eurogruppo in formato inclusivo
Oggetto:	Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività: esame dello status giuridico, della relazione e degli effetti della clausola di abilitazione e dell'accordo intergovernativo

I. INTRODUZIONE

1. Le modalità di funzionamento dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC), approvate dell'Eurogruppo (formato inclusivo) il 9 ottobre 2019, contengono, tra l'altro, il testo seguente riguardante il finanziamento dello strumento.

"Discussions on an IGA, whose legal status will be explained in an annex to the summing up letter by the Council Legal Service, will continue at the level of the EWG. The EWG should submit a report covering the need, the content, modalities and the size of an IGA in due time to allow for a final decision in the context of the MFF.

An enabling clause to be included in the Regulation based on Art 175"

2. Nel corso della riunione dell'Eurogruppo (formato inclusivo) del 9 ottobre 2019, il Servizio giuridico del Consiglio è stato invitato a precisare lo status giuridico, la relazione e gli effetti della clausola di abilitazione nonché dell'accordo intergovernativo cui si fa riferimento nelle modalità di funzionamento. Il presidente dell'Eurogruppo ha inoltre invitato il Servizio giuridico del Consiglio a mettere per iscritto il suo intervento orale (come altresì ricordato nelle modalità di funzionamento). Il presente contributo dà seguito a tale richiesta.

II. ANALISI GIURIDICA

3. La clausola di abilitazione che deve essere introdotta nel previsto regolamento relativo al BICC è intesa ad autorizzare contributi supplementari da parte degli Stati membri al bilancio dell'Unione da destinare al finanziamento delle spese derivanti dal BICC. Tali contributi supplementari sarebbero forniti quali entrate con destinazione specifica esterne, in deroga al principio dell'universalità del bilancio, di cui all'articolo 20 del regolamento finanziario, in base al quale tutte le entrate finanziano indistintamente tutte le voci di spesa. Tale eccezione dovrebbe pertanto essere formulata in deroga al principio dell'universalità, una possibilità che è lasciata alla discrezionalità del legislatore dell'UE, come dimostrato dalle categorie esistenti di entrate con destinazione specifica esterne ed interne di cui all'articolo 21 dello stesso regolamento finanziario.

4. Tuttavia i trattati UE o un atto di diritto derivato dell'UE (come il regolamento relativo al BICC) non possono imporre agli Stati membri l'obbligo giuridico di concludere l'accordo intergovernativo di cui alle modalità di funzionamento, né possono costringere gli stessi a contribuire al bilancio dell'Unione oltre il quadro delle loro obbligazioni finanziarie definite dal sistema delle risorse proprie. Pertanto la clausola di abilitazione non può costituire la base per la negoziazione, la firma e la conclusione di un accordo intergovernativo da cui deriverebbe per gli Stati membri l'impegno giuridico di mettere in comune e destinare entrate esterne al BICC. Gli Stati membri, in quanto soggetti di diritto internazionale pubblico, sono liberi di decidere di negoziare, firmare e concludere l'accordo intergovernativo¹.
5. Il consenso degli Stati membri a essere vincolati dalle disposizioni dell'accordo intergovernativo dipende pertanto dalle rispettive norme costituzionali nazionali².

¹ Si veda il parere del Servizio giuridico del Consiglio (documento 5347/19) sulla proposta relativa alla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti in cui il Servizio giuridico del Consiglio ha concluso che "*il diritto dell'Unione non può imporre ad uno Stato membro l'obbligo di concludere un [accordo intergovernativo]*". In tale parere è stato sottolineato inoltre che "*[l]articolo 175, paragrafo 3, TFUE (...) non può essere usato per costringere direttamente o indirettamente gli Stati membri a versare ulteriori contributi all'Unione al di là del sistema delle risorse proprie dell'Unione.*" (punto 61).

² Anche se, in passato, tutti gli Stati membri della zona euro hanno concluso trattati intergovernativi nel settore dell'Unione economica e monetaria (come il trattato MES, il trattato sulla stabilità, sulla convergenza e sulla competitività, oppure l'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico), questo fatto è la conseguenza della volontà di mantenere la coerenza politica, piuttosto che un obbligo giuridico derivante dai trattati UE o dal diritto secondario.